



Bruxelles, 28 febbraio 2019
(OR. en)

6946/19

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0107(COD)**

JAI 226
COPEN 80
CYBER 62
ENFOPOL 105
DROIPEN 28
JAIEX 31
DAPIX 82
EJUSTICE 32
MI 209
TELECOM 98
DATAPROTECT 66
CODEC 557

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	6284/19
n. doc. Comm.:	8115/18
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali - Orientamento generale

INTRODUZIONE

1. Il 17 aprile 2018 la Commissione ha adottato e trasmesso al Consiglio e al Parlamento europeo la proposta in oggetto, la cui base giuridica è costituita dagli articoli 53 e 62 del TFUE. Il progetto di direttiva funge da strumento per superare il rischio di avere approcci nazionali divergenti in materia di prove nei procedimenti penali, in quanto definisce le norme relative alla nomina dei rappresentanti legali dei prestatori di servizi.

2. La proposta mira ad armonizzare i vari approcci nazionali che al momento comprendono: stabilire la giurisdizione nazionale su un prestatore di servizi sulla base della sua sede, del luogo in cui offre i servizi o dell'ubicazione dei suoi dati; estendere la competenza esecutiva (extraterritorialità); oppure richiedere che sia designato, per lo Stato membro in questione, un rappresentante speciale per alcuni prestatori di servizi.
3. Il rappresentante legale dovrebbe risiedere o essere stabilito in uno degli Stati membri in cui il prestatore di servizi è stabilito o offre servizi, i suoi obblighi si limitano strettamente alla ricezione di decisioni e ordini emessi dalle autorità competenti degli Stati membri e all'ottemperanza agli stessi e può essere oggetto di procedure di esecuzione.
4. Il 18 ottobre 2018 il Consiglio europeo¹ ha chiesto di trovare soluzioni per garantire un accesso transfrontaliero rapido ed efficiente alle prove elettroniche al fine di combattere efficacemente il terrorismo, la criminalità organizzata ed altre forme gravi di criminalità, sia all'interno dell'UE che a livello internazionale. Ha inoltre sottolineato che entro la fine dell'attuale legislatura si dovrebbe giungere a un accordo sulle proposte della Commissione riguardanti le prove elettroniche.
5. Nel Parlamento europeo, la sig.ra Birgit Sippel (LIBE, S&D) è stata nominata relatrice il 24 maggio 2018. La commissione LIBE ha discusso la proposta l'11 giugno 2018 e ha tenuto varie riunioni e audizioni, compresa un'audizione pubblica svoltasi il 27 novembre 2018. Non è stato fissato un calendario per l'adozione della relazione.
6. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere il 12 luglio 2018².

II. LAVORI IN SEDE DI CONSIGLIO

7. Il 27 aprile 2018 la Commissione ha presentato la proposta al Gruppo "Cooperazione in materia penale", che in seguito ha proceduto a un esame articolo per articolo del progetto di direttiva e a uno scambio di opinioni sulla valutazione d'impatto in data 7 e 8 maggio 2018. In linea generale, sia la valutazione d'impatto che la proposta sono state accolte favorevolmente dalle delegazioni.

¹ Doc. EUCO 13/18, punto 9.

² Doc. 11533/18.

8. Le discussioni si sono incentrate principalmente sui criteri di selezione proposti dalla Commissione per la designazione, da parte del prestatore di servizi, di un rappresentante legale nell'Unione per la ricezione di decisioni e ordini emessi dalle autorità competenti degli Stati membri, l'ottemperanza agli stessi e l'esecuzione degli stessi, oltre che sulle sanzioni in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dalla direttiva.
9. L'esame della proposta da parte del gruppo si è svolto durante le presidenze bulgara, austriaca e rumena. Si sono tenute sei riunioni dalle quali sono scaturite tre versioni rivedute della proposta di direttiva. Il risultato delle discussioni, i contributi scritti ricevuti dalle delegazioni e le loro riserve sul testo sono rispecchiati nel testo di compromesso riveduto della presidenza che figura in allegato. I considerando sono stati adattati per riflettere le modifiche apportate alle disposizioni sostanziali. Tutte le modifiche rispetto alla proposta della Commissione sono indicate in **neretto** (testo nuovo) o con [...] (testo soppresso).
10. Le discussioni si sono concluse il 18 febbraio 2019 in vista della presentazione del testo di compromesso riportato in allegato per adozione come orientamento generale nella prossima sessione del Consiglio "Giustizia e affari interni" che si terrà il 7 e 8 marzo 2019.

III. CONCLUSIONE

11. Il testo figurante in allegato riflette gli sforzi compiuti dalla presidenza e dagli Stati membri per trovare un compromesso.
12. Il 27 febbraio il Comitato dei rappresentanti permanenti ha raggiunto un accordo sul testo di compromesso della presidenza che figura nell'allegato della presente nota, con una sola modifica tecnica suggerita dalla delegazione CZ.
13. Si invita pertanto il Consiglio a raggiungere un orientamento generale sul testo, che costituirà la base dei negoziati con il Parlamento europeo nel quadro della procedura legislativa ordinaria (articolo 294 TFUE).

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 53 e 62,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) I servizi su rete possono in linea di massima essere forniti da qualsiasi luogo e non necessitano di un'infrastruttura fisica, della presenza di uno stabilimento o di personale nel paese in cui sono offerti, né nel mercato interno. Di conseguenza può essere difficile applicare e far rispettare obblighi imposti dal diritto nazionale e dal diritto dell'Unione ai prestatori di servizi interessati, segnatamente l'obbligo di ottemperare a un ordine o a una decisione emessi da un'autorità giudiziaria. Ciò vale soprattutto nel diritto penale, settore in cui le autorità degli Stati membri incontrano difficoltà a notificare, fare applicare e porre in esecuzione le loro decisioni, specialmente qualora i servizi in questione siano forniti da un luogo esterno al loro territorio.

³ GU C , , pag . .

- (2) In tale contesto, gli Stati membri hanno adottato varie misure disparate per applicare e far rispettare più efficacemente la loro legislazione. Tra queste figurano misure che permettono di rivolgersi ai prestatori di servizi per acquisire prove elettroniche rilevanti nei procedimenti penali.
- (3) A tale scopo alcuni Stati membri hanno adottato, o prevedono di adottare, atti legislativi che impongono ad alcuni prestatori di servizi che offrono servizi nel loro territorio una rappresentanza legale obbligatoria in tale territorio. Obblighi di questo tipo ostacolano la libera prestazione di servizi nel mercato interno.
- (4) In mancanza di un approccio a livello dell'Unione, esiste un rischio significativo che altri Stati membri cerchino di colmare le attuali lacune relative all'acquisizione di prove nei procedimenti penali imponendo obblighi nazionali disparati. La libera prestazione di servizi nel mercato interno ne risulterebbe ulteriormente ostacolata.
- (5) L'incertezza del diritto causata dall'attuale situazione si ripercuote sia sui prestatori di servizi che sulle autorità nazionali. I prestatori di servizi che sono stabiliti od offrono servizi in diversi Stati membri sono soggetti a obblighi disparati e potenzialmente in conflitto tra loro, come pure a regimi sanzionatori diversi in caso di violazione. È probabile che tale divergenza nel quadro dei procedimenti penali aumenti ulteriormente a causa della crescente importanza dei servizi di comunicazione e della società dell'informazione nella nostra vita quotidiana e nelle nostre società. Oltre a ostacolare il buon funzionamento del mercato interno, la situazione descritta comporta difficoltà per la creazione e il corretto funzionamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione.

- (6) Per evitare tale frammentazione e per far sì che le imprese attive nel mercato interno siano soggette a obblighi uguali o analoghi, l'Unione ha adottato una serie di atti giuridici in settori correlati quali la protezione dei dati⁴. Per accrescere il livello di protezione degli interessati, il regolamento generale sulla protezione dei dati⁵ prevede che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione ma che offre beni o presta servizi a interessati nell'Unione o controlla il loro comportamento, nella misura in cui tale comportamento ha luogo nell'Unione, designi un rappresentante legale nell'Unione, tranne se il trattamento è occasionale, non include il trattamento su larga scala di categorie particolari di dati personali o il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati, ed è improbabile che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, tenuto conto della natura, del contesto, dell'ambito di applicazione e delle finalità del trattamento, o se il titolare del trattamento è un'autorità pubblica o un organismo pubblico.
- (7) La definizione di norme armonizzate sulla rappresentanza legale di alcuni prestatori di servizi nell'Unione per la ricezione di decisioni emesse dalle autorità competenti degli Stati membri al fine di acquisire prove nei procedimenti penali, l'ottemperanza alle stesse e l'esecuzione delle stesse dovrebbe permettere di eliminare gli attuali ostacoli alla libera prestazione di servizi e di evitare la futura imposizione di approcci nazionali divergenti in materia. È opportuno garantire condizioni di parità per i prestatori di servizi. **Ciò non dovrebbe pregiudicare gli obblighi derivanti ai prestatori di servizi da altri atti normativi dell'UE.** Occorre inoltre rendere più efficace l'attività di contrasto in ambito penale nello spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia.

⁴ [Direttiva 95/46/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31); [regolamento \(UE\) 2016/679](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1); [direttiva 2002/58/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

⁵ [Regolamento \(UE\) 2016/679](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

- (8) Il rappresentante legale in questione dovrebbe fungere da destinatario di ordini e decisioni nazionali e di ordini e decisioni emessi in conformità degli strumenti giuridici dell'Unione [...] **rientranti nell'ambito di applicazione** del titolo V, capo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per acquisire prove in materia penale, **anche laddove tali ordini e decisioni siano trasmessi sotto forma di certificato**. Tra di essi figurano sia gli strumenti che permettono la notifica diretta degli ordini al prestatore di servizi **o al suo rappresentante legale** in situazioni transfrontaliere, **quali il [regolamento relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale ("regolamento")⁶]**, sia **altri strumenti [...] per la cooperazione giudiziaria applicabili tra Stati membri, in particolare quelli rientranti nell'ambito di applicazione del titolo V, capo 4, quali la direttiva relativa all'ordine europeo di indagine penale⁷ e la convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria⁸**. Il ricorso al rappresentante legale dovrebbe essere conforme alle procedure stabilite negli strumenti e negli atti normativi applicabili ai procedimenti giudiziari. Le autorità competenti dello Stato membro in cui risiede o è stabilito il rappresentante legale dovrebbero agire conformemente al ruolo loro assegnato dallo strumento interessato se e quando sia previsto un loro coinvolgimento.

⁶ **Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale.**

⁷ **Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1).**

⁸ **Atto del Consiglio, del 29 maggio 2000, che stabilisce, conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1), e il relativo protocollo (GU C 326 del 21.11.2001, pag. 2)..**

- (9) Gli Stati membri provvedono affinché **i prestatori di servizi abbiano** l'obbligo di designare un rappresentante legale [...] **entro il [6 mesi dal termine per il recepimento della presente direttiva]**, oppure, per i prestatori di servizi che cominciano a offrire servizi nell'Unione dopo il **[6 mesi dal termine per il [...] recepimento della presente direttiva]**, a decorrere dal momento in cui essi cominciano a offrire tali servizi.
- (10) L'obbligo di designare un rappresentante legale dovrebbe applicarsi ai prestatori di servizi che offrono servizi nell'Unione, ossia in uno o più Stati membri. La presente direttiva non dovrebbe applicarsi a situazioni in cui un prestatore di servizi è stabilito sul territorio di uno Stato membro e offre servizi esclusivamente su tale territorio.
- (11) Nonostante la designazione di un rappresentante legale, gli Stati membri dovrebbero poter continuare a rivolgersi ai prestatori di servizi stabiliti sul loro territorio, sia in situazioni puramente nazionali, sia in seguito alla ricezione di una richiesta di assistenza in virtù degli strumenti giuridici sull'assistenza giudiziaria e sul reciproco riconoscimento in materia penale. **Analogamente, gli Stati membri dovrebbero poter continuare a rivolgersi agli Stati membri in cui sono stabiliti i prestatori di servizi ricorrendo a strumenti rientranti nell'ambito di applicazione del titolo V, capo 4, quali la direttiva relativa all'ordine europeo di indagine penale e la convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria.**
- (12) Per determinare se un prestatore di servizi offra servizi nell'Unione occorre verificare se esso consenta a persone fisiche o giuridiche nell'Unione di usufruire dei suoi servizi. Tuttavia, la semplice accessibilità di un'interfaccia online (ad esempio l'accessibilità del sito web del prestatore di servizi o di un intermediario, o di un indirizzo di posta elettronica e di altri dati di contatto) non dovrebbe di per sé costituire una condizione sufficiente per l'applicazione della presente direttiva.

(13) Per determinare l'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe inoltre essere verificata l'esistenza di un collegamento sostanziale con l'Unione. Tale collegamento dovrebbe considerarsi presente quando il prestatore di servizi ha uno stabilimento nell'Unione. In mancanza di tale stabilimento, il criterio del collegamento sostanziale dovrebbe [...] **basarsi su specifici criteri di fatto quali** l'esistenza di un numero significativo di utenti in uno o più Stati membri, o dell'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri. L'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri può essere determinato sulla base di tutte le circostanze pertinenti, tra cui l'uso di una lingua o di una moneta generalmente usata nello Stato membro in questione o la possibilità di ordinare prodotti o servizi. L'orientamento delle attività verso uno Stato membro potrebbe anche desumersi dalla disponibilità di un'applicazione ("app") nell'apposito negozio online ("app store") nazionale, dalla fornitura di pubblicità a livello locale o nella lingua usata nello Stato membro in questione, o dalla gestione dei rapporti con la clientela, ad esempio la fornitura di assistenza alla clientela nella lingua generalmente usata in tale Stato membro. Il criterio del collegamento sostanziale dovrebbe inoltre considerarsi soddisfatto qualora il prestatore di servizi diriga le sue attività verso uno o più Stati membri, come previsto all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Al contrario, la fornitura del servizio al fine della mera osservanza del divieto di discriminazione imposto dal regolamento (UE) 2018/302⁹ non può di per sé considerarsi direzione o orientamento delle attività verso un dato territorio all'interno dell'Unione. Le stesse considerazioni dovrebbero applicarsi per determinare se un prestatore di servizi offra servizi in uno Stato membro.

⁹ [Regolamento \(UE\) 2018/302](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 601 del 2.3.2018, pag. 1).

(14) È opportuno che i prestatori di servizi tenuti a designare un rappresentante legale possano scegliere a tal fine uno stabilimento esistente in uno Stato membro, che si tratti di una persona giuridica o di una succursale, un'agenzia, un ufficio o una sede principale o centrale, e anche designare più di un rappresentante legale. **Detto rappresentante legale potrebbe anche essere una parte terza che potrebbe essere condivisa da vari prestatori di servizi, in particolare piccole e medie imprese.** Tuttavia, un gruppo societario non dovrebbe essere costretto a designare molteplici rappresentanti, uno per ogni società facente parte del gruppo, **ma può designare un solo rappresentante legale per l'intero gruppo.** Nelle relazioni tra Stati membri ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali si applicano diversi strumenti [...] **rientranti nell'ambito di applicazione** del titolo V, capo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A causa di tale "geometria variabile" nel settore comune del diritto penale, è necessario evitare che la presente direttiva favorisca la creazione di ulteriori disparità od ostacoli alla prestazione di servizi nel mercato interno permettendo a prestatori di servizi che offrono servizi sul territorio di Stati membri che non partecipano agli strumenti giuridici pertinenti di designare rappresentanti legali in tale territorio, il che impedirebbe di risolvere il problema. È pertanto opportuno che sia designato almeno un rappresentante in uno Stato membro che partecipa agli strumenti giuridici pertinenti dell'Unione, per evitare il rischio di indebolire l'efficacia della designazione prevista dalla presente direttiva e per trarre vantaggio dalle sinergie derivanti dalla presenza di un rappresentante legale per la ricezione di decisioni e ordini emessi al fine di acquisire prove nei procedimenti penali, l'ottemperanza ad essi e la loro esecuzione, anche nell'ambito del [regolamento], **della direttiva relativa all'ordine europeo di indagine penale** o della convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria. Inoltre la designazione di un rappresentante legale, che potrebbe servire anche a garantire l'ottemperanza agli obblighi giuridici nazionali, permetterebbe di trarre vantaggio dalle sinergie derivanti dalla presenza di un chiaro punto di accesso unico per rivolgersi ai prestatori di servizi al fine di acquisire prove in materia penale.

- (15) I prestatori di servizi dovrebbero essere liberi di scegliere in quale Stato membro designare il loro rappresentante legale e gli Stati membri non possono limitare tale libertà di scelta, ad esempio imponendo l'obbligo di designare il rappresentante legale sul loro territorio. La presente direttiva impone però alcune limitazioni a tale libertà di scelta dei prestatori di servizi, disponendo in particolare che il rappresentante legale sia stabilito in uno Stato membro in cui il prestatore di servizi fornisce servizi o è stabilito, e prevedendo l'obbligo di designare un rappresentante legale in uno degli Stati membri che partecipano agli strumenti di cooperazione giudiziaria [...] rientranti nell'ambito di applicazione del titolo V del trattato. **La sola designazione di un rappresentante legale non dovrebbe essere ritenuta equivalente a uno stabilimento del prestatore di servizi.**
- (16) I prestatori di servizi più utili per l'acquisizione di prove nei procedimenti penali sono i prestatori di servizi di comunicazione elettronica e determinati prestatori di servizi della società dell'informazione che facilitano l'interazione tra utenti. Pertanto, entrambi i gruppi dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva. I prestatori di servizi di comunicazione elettronica sono definiti nella proposta di direttiva che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Tali servizi comprendono le comunicazioni interpersonali, quali Voice over IP (VoIP), la messaggistica istantanea e i servizi di posta elettronica. **La presente direttiva dovrebbe applicarsi anche ad altri [...] prestatori di servizi della società dell'informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 che [...] non possono essere considerati prestatori di servizi di comunicazione elettronica [...], ma offrono ai propri utenti la possibilità di comunicare tra loro oppure offrono loro servizi che possono essere utilizzati per trattare o conservare dati per loro conto. Ciò dovrebbe essere in linea con i termini usati nella convenzione di Budapest sulla criminalità informatica. Il trattamento dei dati dovrebbe essere inteso nel senso tecnico di creazione o manipolazione di dati, vale a dire di operazioni tecniche volte a produrre o modificare dati attraverso la potenza di elaborazione informatica.**

Le categorie di prestatori di servizi che rientrano nel presente strumento sono, ad esempio, i mercati online [...] che offrono ai consumatori [...] e alle imprese la possibilità di comunicare tra loro e altri servizi di hosting, anche quando il servizio è fornito attraverso cloud computing, nonché le piattaforme di gioco online e le piattaforme di gioco d'azzardo online. Se un prestatore di servizi della società dell'informazione non offre ai propri utenti la possibilità di comunicare tra loro, ma solo con il prestatore di servizi, o non offre la possibilità di trattare o conservare dati, ovvero se la possibilità di trattare/conservare dati non costituisce una parte essenziale del servizio fornito agli utenti, quali servizi giuridici, architettonici, ingegneristici e contabili forniti online a distanza, esso non rientra nella definizione prevista dalla presente direttiva, anche se rientra nella definizione di servizi della società dell'informazione di cui alla direttiva (UE) 2015/1535. [...]

- (17) I prestatori di servizi di infrastruttura internet relativi all'assegnazione di nomi e numeri, quali i registrar di nomi di dominio e i registri e i prestatori di servizi per la privacy o proxy, o i registri regionali di internet (Regional Internet Registry, RIR) per gli indirizzi del protocollo internet (IP), sono di particolare rilevanza quando occorre identificare soggetti dietro siti web dannosi o compromessi. I dati in possesso di tali prestatori di servizi sono particolarmente utili per le indagini penali, in quanto permettono di identificare persone o entità dietro un sito web usato per attività criminali, o le vittime dell'attività criminale qualora un sito web compromesso sia stato piratato da criminali.

(18) Il rappresentante legale dovrebbe essere in grado di ottemperare a decisioni e ordini indirizzatigli dalle autorità degli Stati membri per conto del prestatore di servizi, il quale dovrebbe adottare le misure appropriate a garantire tale risultato, anche accordando risorse e poteri sufficienti. La mancanza o l'insufficienza di tali misure non dovrebbe giustificare l'inottemperanza alle decisioni o agli ordini che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, né per il prestatore di servizi, né per il suo rappresentante legale.

I prestatori di servizi non dovrebbero neanche potersi giustificare adducendo la mancanza o l'inefficacia della procedura interna, in quanto spetta a loro provvedere alle risorse e ai poteri necessari per garantire l'ottemperanza agli ordini e alle decisioni nazionali. Il rappresentante legale non dovrebbe neanche avere la possibilità di giustificarsi sostenendo, ad esempio, che non è abilitato a fornire dati. Il prestatore di servizi e il suo o i suoi rappresentanti legali dovrebbero mantenere la facoltà di distribuire tra loro i compiti di individuare le prove richieste e di accedervi purché si ottemperi alle decisioni e agli ordini di cui sono destinatari.

(19) I prestatori di servizi dovrebbero notificare l'identità o i dati di contatto del loro rappresentante legale allo Stato membro in cui questi risiede o è stabilito, nonché eventuali cambiamenti e aggiornamenti di tale informazione. Tale notifica dovrebbe indicare anche le lingue in cui è possibile rivolgersi al rappresentante legale, tra le quali dovrebbero essere comprese [...] una **o più** delle lingue ufficiali **secondo il diritto nazionale** dello Stato membro in cui il rappresentante legale risiede o è stabilito, ma possono essere comprese altre lingue ufficiali dell'Unione, quale la lingua della sede centrale del prestatore di servizi.

Se un prestatore di servizi designa più rappresentanti legali, può anche comunicare considerazioni che permettano di decidere a quale di essi rivolgersi. Tali considerazioni [...] dovrebbero essere seguite, tranne **nel caso in cui le autorità competenti ritengano, caso per caso, che sia necessario non tenerne conto, ad esempio quando il rappresentante legale non è disponibile o non è cooperativo. Laddove le autorità competenti, in via eccezionale, non tengano conto di dette considerazioni, è opportuno che si rivolgano solo a un rappresentante legale stabilito in uno Stato membro che partecipa allo strumento interessato.** [...] ¹⁰ Gli Stati membri dovrebbero pubblicare e **mantenere aggiornate** le informazioni pertinenti al loro paese su [...] un'apposita pagina Internet della **rete giudiziaria europea in materia penale** per agevolare il coordinamento fra Stati membri e il ricorso al rappresentante legale da parte delle autorità di un altro Stato membro. **I dati possono inoltre essere diffusi ulteriormente per agevolare l'accesso agli stessi da parte delle autorità competenti, ad esempio tramite appositi siti intranet, forum e piattaforme.**

¹⁰

(20) **Il prestatore di servizi dovrebbe essere oggetto di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di** violazione degli obblighi di designare un rappresentante legale, **di attribuire al rappresentante legale i poteri e le risorse necessari per ottemperare alle decisioni e agli ordini, di stabilire le opportune procedure** e di notificare [...] le relative informazioni [...]. **Il prestatore di servizi e il rappresentante legale dovrebbero essere oggetto di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione sistematica da parte del rappresentante legale dell'obbligo di cooperare con le autorità competenti quando riceve decisioni e ordini. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché il rappresentante legale designato e il prestatore di servizi possano essere ritenuti responsabili in solido in caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dal quadro giuridico applicabile quando ricevono decisioni e ordini. Responsabili in solido significa che tanto il rappresentante legale quanto il prestatore di servizi possono essere oggetto di sanzioni in caso di inottemperanza da parte di uno di essi a qualsiasi obbligo previsto dalla presente direttiva. La responsabilità in solido non dovrebbe applicarsi ad azioni od omissioni del prestatore di servizi o del rappresentante legale che costituiscono reato secondo il diritto dello Stato membro che impone la sanzione.** Tali sanzioni non dovrebbero determinare in nessuna circostanza un divieto, permanente o temporaneo, di prestare servizi. Quando un prestatore di servizi offre servizi in più Stati membri, questi ultimi dovrebbero coordinare le loro misure esecutive. **È opportuno che le autorità centrali si coordinino** per garantire un approccio coerente e proporzionato [...]. La Commissione potrebbe favorire, se necessario, tale coordinamento, ma dev'essere informata in caso di violazione. La presente direttiva non disciplina le disposizioni contrattuali per il trasferimento tra prestatori di servizi e rappresentanti legali delle conseguenze finanziarie delle sanzioni loro imposte.

(20 bis) Nel determinare la sanzione adeguata e proporzionata nel singolo caso, le autorità competenti dovrebbero tener conto anche della capacità finanziaria del prestatore di servizi.

(21) La presente direttiva non pregiudica i poteri d'indagine delle autorità nei procedimenti civili o amministrativi, anche qualora tali procedimenti possano comportare sanzioni.

(22) Affinché la presente direttiva sia applicata in maniera coerente, è opportuno introdurre meccanismi aggiuntivi di coordinamento tra gli Stati membri. A tale scopo gli Stati membri dovrebbero designare un'autorità centrale che possa fornire alle autorità centrali di altri Stati membri informazioni e assistenza nell'applicazione della direttiva, in particolare qualora siano contemplate misure esecutive in virtù della stessa. Il meccanismo di coordinamento dovrebbe far sì che gli Stati membri interessati siano informati dell'intenzione di uno Stato membro di intraprendere una misura esecutiva. Inoltre gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le autorità centrali possano **fornirsi reciprocamente tutte le informazioni pertinenti**, assistersi a vicenda in tali circostanze e cooperare tra loro ove opportuno. La cooperazione tra autorità centrali in caso di misure esecutive può comportare il coordinamento di una misura esecutiva tra autorità competenti di diversi Stati membri. **Dovrebbe mirare a evitare conflitti di competenza positivi o negativi.** Per il coordinamento di una misura esecutiva, le autorità centrali dovrebbero coinvolgere anche la Commissione, ove opportuno. L'esistenza dell'**obbligo di cooperazione per tali autorità** [...] non pregiudica il diritto di un singolo Stato membro a irrogare sanzioni ai prestatori di servizi che non ottemperano agli obblighi imposti dalla direttiva. La designazione delle autorità centrali e la pubblicazione di informazioni sulle medesime favorirà la notifica, da parte dei prestatori di servizi, della designazione e dei dati di contatto del loro rappresentante legale allo Stato membro in cui quest'ultimo risiede o è stabilito.

- (23) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire eliminare gli ostacoli alla libera prestazione di servizi nell'ambito dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, dato che tali servizi non conoscono frontiere, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (24) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ e ha espresso un parere il (...) ¹².
- (25) La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione della presente direttiva basata sui cinque criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'UE, che dovrebbe servire da fondamento per le valutazioni d'impatto di altre eventuali misure. Tale valutazione dovrebbe essere ultimata cinque anni dopo l'entrata in applicazione della presente direttiva, per consentire di raccogliere una quantità sufficiente di dati sulla sua attuazione pratica. È opportuno che siano raccolte periodicamente informazioni al fine di contribuire alla valutazione della presente direttiva,

¹¹ [Regolamento \(CE\) n. 45/2001](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

¹² GU C , , pag. .

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva definisce norme sulla rappresentanza legale nell'Unione di determinati prestatori di servizi ai fini della ricezione, dell'ottemperanza e dell'esecuzione di decisioni e ordini emessi dalle autorità competenti degli Stati membri per acquisire prove nei procedimenti penali.
2. Gli Stati membri non impongono ai prestatori di servizi contemplati dalla presente direttiva obblighi aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dalla medesima ai fini di cui al paragrafo 1.
3. La presente direttiva non pregiudica la facoltà conferita alle autorità nazionali dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale di rivolgersi **direttamente** ai prestatori di servizi stabiliti sul loro territorio ai fini di cui al paragrafo 1.
4. La presente direttiva si applica ai prestatori di servizi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, che offrono servizi nell'Unione. Non si applica ai prestatori di servizi stabiliti sul territorio di un singolo Stato membro che offrono servizi esclusivamente sul territorio di tale Stato membro.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

- (1) "rappresentante legale": la persona fisica o giuridica designata per iscritto da un prestatore di servizi ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3;
- (2) "prestatore di servizi": la persona fisica o giuridica che fornisce una o più delle seguenti categorie di servizi, **a eccezione dei servizi finanziari di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/123/CE:**
 - (a) servizi di comunicazione elettronica come definiti all'articolo 2, punto 4, della [...] direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche¹³[...];
 - (b) **servizi di nomi di dominio internet e di numerazione IP, quali i prestatori di indirizzi IP, i registri di nomi di dominio, i registrar di nomi di dominio e i connessi servizi per la privacy o proxy;**
 - (c) **altri servizi della società dell'informazione come definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴, che offrono:**
 - **la possibilità per gli utenti di comunicare fra di loro; oppure**
 - **la possibilità di trattare o conservare dati per conto degli utenti ai quali è prestato il servizio [...];**

¹³ **Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).**

¹⁴ [Direttiva \(UE\) 2015/1535](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

- (d) [...]
- (3) "che offre servizi in uno Stato membro":
- (a) che consente alle persone fisiche o giuridiche in uno Stato membro di usufruire dei servizi di cui al punto 2; e
 - (b) che ha un collegamento sostanziale **basato su specifici criteri di fatto** con lo Stato membro di cui alla lettera a);
- (4) "stabilimento" o "**essere stabilito**": l'esercizio effettivo di un'attività economica a tempo indeterminato con un'infrastruttura stabile a partire dalla quale viene svolta l'attività di prestazione di servizi o [...] viene gestita l'attività;
- (5) "gruppo": il gruppo come definito dall'articolo 3, punto 15, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵.

Articolo 3

Rappresentante legale

1. Gli Stati membri in cui è stabilito un prestatore di servizi che offre servizi nell'Unione provvedono affinché esso designi almeno un rappresentante legale nell'Unione ai fini della ricezione, dell'ottemperanza e dell'esecuzione di decisioni e ordini emessi dalle autorità competenti degli Stati membri per acquisire prove nei procedimenti penali. Il rappresentante legale risiede o è stabilito in uno degli Stati membri in cui il prestatore di servizi è stabilito od offre i servizi.

¹⁵ [Direttiva \(UE\) 2015/849](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

2. Gli Stati membri provvedono affinché un prestatore di servizi che offre servizi sul loro territorio ma che non è stabilito nell'Unione designi almeno un rappresentante legale nell'Unione ai fini della ricezione, dell'ottemperanza e dell'esecuzione di decisioni e ordini emessi dalle autorità competenti degli Stati membri per acquisire prove nei procedimenti penali. Il rappresentante legale risiede o è stabilito in uno degli Stati membri in cui il prestatore di servizi offre i servizi.
3. Ai fini della ricezione, dell'ottemperanza e dell'esecuzione di decisioni e ordini emessi dalle autorità competenti degli Stati membri in forza degli strumenti giuridici [...] **rientranti nell'ambito di applicazione** del titolo V, capo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per acquisire prove nei procedimenti penali, gli Stati membri che partecipano a tali strumenti giuridici provvedono affinché i prestatori di servizi che offrono servizi sul loro territorio designino almeno un rappresentante in uno di essi. Il rappresentante legale risiede o è stabilito in uno degli Stati membri in cui il prestatore di servizi offre i servizi.
4. I prestatori di servizi [...] **possono** designare rappresentanti legali aggiuntivi [...] in altri Stati membri [...] in cui i prestatori di servizi **stessi sono stabiliti o** offrono servizi. I prestatori di servizi [...] sono autorizzati a designare collettivamente un solo rappresentante legale.
5. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni e gli ordini emessi dalle [...] autorità competenti per acquisire prove nei procedimenti penali siano rivolti al rappresentante legale designato dal prestatore di servizi a tale scopo. Detto rappresentante **legale** è incaricato di ricevere e ottemperare a tali decisioni e ordini per conto del prestatore di servizi interessato e **può essere oggetto di misure di esecuzione.**

6. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi stabiliti o che offrono servizi sul loro territorio attribuiscono al loro rappresentante legale i poteri e le risorse necessari per ottemperare [...] alle decisioni e agli ordini **ricevuti da qualsiasi Stato membro**.
- 7.¹⁶ [...] **Gli Stati membri in cui** [...] i rappresentanti legali risiedono o sono stabiliti [...] **verificano che detti rappresentanti legali abbiano ricevuto dai prestatori di servizi i poteri e le risorse necessari per ottemperare alle decisioni e agli ordini ricevuti da qualsiasi Stato membro e che cooperino** [...] con le autorità competenti quando ricevono tali decisioni e ordini, in conformità del quadro giuridico applicabile..
8. Gli Stati membri provvedono affinché il rappresentante legale designato **e il prestatore di servizi** possano essere ritenuti responsabili **in solido in caso di** inottemperanza agli obblighi derivanti dal quadro giuridico applicabile quando ricevono decisioni e ordini, [...] **di modo che tanto il rappresentante legale quanto il prestatore di servizi possano essere oggetto di sanzioni in caso di inottemperanza da parte di uno di essi**. In particolare, la mancanza di procedure interne adeguate tra il prestatore di servizi e il rappresentante legale non può essere invocata **da nessuna delle due parti** come giustificazione dell'inottemperanza a tali obblighi. **La responsabilità in solido non si applica ad azioni od omissioni del prestatore di servizi o del rappresentante legale che costituiscono reato nello Stato membro che applica la sanzione**.
9. Gli Stati membri provvedono affinché l'obbligo di designare un rappresentante legale [...] **sia soddisfatto entro il [6 mesi** a decorrere dalla data di recepimento di cui all'articolo 7] per i prestatori di servizi che offrono servizi nell'Unione in tale data, oppure, per i prestatori di servizi che cominciano a offrire servizi nell'Unione dopo **tale data**, a decorrere dal momento in cui essi cominciano a offrire tali servizi.

¹⁶ **I paragrafi 6 e 7 del presente articolo sono stati invertiti rispetto alla proposta della Commissione.**

Articolo 4
Notifiche e lingue

1. Gli Stati membri provvedono affinché ogni prestatore di servizi che è stabilito od offre servizi nel loro territorio, dopo aver designato il proprio rappresentante legale in conformità dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, [...] 3 e 4, notifichi per iscritto la designazione e i dati di contatto del rappresentante legale, nonché loro eventuali modifiche, all'autorità centrale dello Stato membro in cui il rappresentante legale risiede o è stabilito.
2. Nella notifica si specifica in quale o quali delle lingue ufficiali dell'Unione, di cui al regolamento 1/58, è possibile rivolgersi al rappresentante legale. Tra di esse figurano [...] una **o più** delle lingue ufficiali **secondo il diritto nazionale** dello Stato membro in cui il rappresentante legale risiede o è stabilito.
3. Qualora un prestatore di servizi designi più rappresentanti, nella notifica si specificano la lingua ufficiale o le lingue ufficiali dell'Unione o degli Stati membri in cui rivolgersi a ciascuno di essi e altre considerazioni che permettano di determinare a quale rappresentante legale è opportuno rivolgersi. [...] Le autorità **competenti** possono non tenere conto di tali considerazioni **caso per caso; se necessario, gli Stati membri provvedono affinché in questi casi il rappresentante legale destinatario ottemperi a detti ordini e decisioni.**
4. [...] Gli Stati membri provvedono affinché [...] le informazioni loro notificate in conformità del presente articolo **siano rese pubbliche** su un'apposita pagina Internet [...] **della rete giudiziaria europea in materia penale. Gli Stati membri provvedono affinché tali informazioni siano aggiornate periodicamente. Dette informazioni possono essere diffuse ulteriormente per agevolare l'accesso da parte delle autorità competenti.**

Articolo 5

Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi **degli articoli 3 e 4** [...] e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri notificano tali norme e provvedimenti alla Commissione entro la data stabilita all'articolo 7 e provvedono a darle immediata notifica di ogni successiva modifica. Gli Stati membri informano inoltre la Commissione, su base annuale, dei prestatori di servizi inottemperanti e delle misure esecutive intraprese nei loro confronti.

Articolo 6

[...] Autorità centrali

1. **Conformemente al proprio sistema giuridico**, gli Stati membri designano **una o più** autorità centrali [...] per garantire che la presente direttiva sia applicata in maniera coerente e proporzionata.
2. Gli Stati membri informano la Commissione dell'autorità centrale o delle autorità centrali da essi designate a norma del paragrafo 1. La Commissione trasmette agli Stati membri un elenco delle autorità centrali designate. La Commissione pubblica inoltre un elenco delle autorità centrali designate, per agevolare i prestatori di servizi nella trasmissione di notifiche agli Stati membri in cui i loro rappresentanti legali risiedono o sono stabiliti.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le **loro** autorità centrali [...] **si coordinino e cooperino tra loro e, se del caso**, con la Commissione, si scambino tutte le informazioni **opportune** e si prestino reciprocamente assistenza per applicare la presente direttiva in modo coerente e proporzionato. **Il coordinamento, la cooperazione e la fornitura di** informazioni e [...] assistenza riguardano, in particolare, le misure esecutive.

[...]

Articolo 7

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [...] **18** mesi a decorrere dall'entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 8

Valutazione

Entro il [5 anni dopo la data di applicazione della presente direttiva], la Commissione effettua una valutazione della presente direttiva e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione, che include una valutazione della necessità di ampliarne l'ambito di applicazione. Se del caso, la relazione è corredata di una proposta di modifica della presente direttiva. La valutazione è svolta secondo gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione.

Articolo 9
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 10
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva [...].

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente
